

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

**RELAZIONE ED ATTESTAZIONE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

---

**Liquidazione del Patrimonio**

**O.C.C.: Ordine dei dottori Commercialisti di Napoli**

**Gestore della Crisi: Dott. Rag. La Cava Paolo**

**Debitore Istante: Broccoli Flora**

---

## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

### 1. Premessa

In data 04.12.2019 veniva assegnato il protocollo n. 25/2019 all'istanza pervenuta presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, procedura di Accordo di ristrutturazione, nei confronti e a favore per La Sig.ra Broccoli Flora nata Napoli [redacted] codice fiscale BRCFLR76DF839N e residente [redacted] (Debitore) rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorillo Dario [redacted] con studio in Napoli alla [redacted] posta elettronica certificata [dario.fiorillo@pec.it](mailto:dario.fiorillo@pec.it);

Veniva nominato gestore della crisi da sovraindebitamento il sottoscritto Dott. Rag. La Cava Paolo, che accettava nella medesima data, giusta pec inviata all'O.C.C. Medi di Napoli. Il sottoscritto, giusta la nomina ricevuta presentava in data 09/04/2021 un accordo di ristrutturazione in quanto la debitrice tramite la propria famiglia aveva a disposizione finanzia esterna.

La procedura è stata assegnata al G.D. Dott. Marco Pugliese.

In data 10/05/2021 il sottoscritto, ad una richiesta espressa del G.D., forniva tutti i chiarimenti in merito.

In data 11/06/2021 il sottoscritto, ad una richiesta espressa del G.D., forniva tutti i chiarimenti in merito.

In data 22/09/2021 il Giudice Delegato pronunciava decreto di ammissione alla procedura e fissazione udienza al giorno 02/11/2021 ore 11.30

In data 27 settembre il gestore notificava a mezzo pec a tutti i creditori l'apertura della procedura.

Nell'udienza del 02/11/2021 il G.D. emetteva il seguente provvedimento "È presente per la [redacted] [redacted] per delega dell'avv. [redacted] la quale rappresenta di opporsi all'omologazione tenuto conto che il credito della M. [redacted] circa ed è garantito da ipoteca giudiziale iscritta nel 2014 su di un bene immobile di proprietà della Broccoli e che dagli atti risulta stimato in un importo superiore. La soddisfazione del credito che risulta proposta nel piano è di soli [redacted] totali. Pertanto, l'alternativa liquidatoria è migliore della proposta. L'O.c.c. precisa che effettivamente l'immobile ipotecato è stato stimato per un valore di euro [redacted] e l'O.c.c. chiedono rinvio dell'udienza al fine di consentire un chiarimento rispetto alla posizione da ultimo rappresentata dall'avv. [redacted] alla luce della nota pervenuta dalla [redacted] quanto non appare chiaro se aderisce o meno all'accordo nel senso che comunque [redacted] risulta ammessa nelle procedure di liquidazione del patrimonio dei condebitori e qui potrebbe aderire all'accordo per la sola quota parte e nella misura proposta. Il giudice rinvia al 9-11-2021 ore 12.30 onerando [redacted] a chiarire se intende opporsi ovvero aderire al piano alla luce della nota inoltrata, in cui non esprime un voto negativo all'accordo.

Nell'udienza del 09/11/2021 il creditore [redacted], confermava che non votava a favore dell'accordo di ristrutturazione, pertanto, alla luce di quanto sopra **si presenta domanda per convertire l'accordo di ristrutturazione in liquidazione del Patrimonio.**

*RA*  
*BuF*

## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Il sottoscritto Dott. Paolo La Cava, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Napoli [REDACTED] è stato nominato dall'OCC di NAPOLI, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta nata [REDACTED]

**Il sottoscritto**, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il sottoscritto ha effettuato le comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali e sottopone all'Organismo Composizione della Crisi di NAPOLI la sua relazione contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano di liquidazione.

### **Attività svolte**

Il sottoscritto ha esaminato, attraverso alcuni incontri con la parte interessata le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovra indebitamento.




## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- Sono stati quindi analizzati i documenti inerenti ai debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.
- È stato riscontrato che, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, effettivamente sussiste *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.
- Il sottoscritto ha poi verificato che fossero esistenti le condizioni dettate dalla legge per l'accesso alla normativa richiamata: non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012;
  - ✓ non aver fatto il ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, escludendo la procedura indicata in premessa.
  - ✓ **aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.**
- Una volta presentato l'accordo di ristrutturazione e tale istituto non è stato votato favorevolmente dalla maggioranza dei creditori, è stata quindi approfondita l'ipotesi di liquidazione del patrimonio di cui agli artt.14 ter e seguenti della L.3/2012, concludendo per la fattibilità del piano relativo.
- La sig.ra Broccoli Flora ha sempre ottemperato in maniera corretta e puntuale alle richieste di integrazione effettuate dal gestore. Ha, già dal momento del deposito dell'istanza, allegato tutta la documentazione minima prevista dall'art. 7, cooperando attivamente sia nella stesura della presente relazione che nella realizzazione di un piano attendibile e fattibile.
- La documentazione presentata, tenuto conto della provenienza di parte di essa; tenuto conto che è impossibile accertare l'esistenza di ulteriori debiti chirografari o non contestati, si ritiene sufficiente per la compilazione di una liquidazione del patrimonio. Sulla base delle indagini espletate tenuto anche conto delle modeste dimensioni del reddito familiare, delle conoscenze tecnico-giuridiche riconosciute alla mia professione dal legislatore e degli statuiti principi contabili nazionali con l'applicazione richiesta per le piccole e medie imprese e per i consumatori, che la domanda e la documentazione che la correda siano sostanzialmente complete ed attendibili ai fini della liquidazione del patrimonio, proposta al giudice per la soddisfazione dei creditori.

### 2. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta.

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Liquidazione presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile. Si rappresenta inoltre che la natura soggettiva della



## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

responsabilità contrattuale è ricavata dal coordinamento sistematico tra gli artt. 1176, 1218 e 1256 c.c. ed assegna alla diligenza una funzione ambivalente. Da un lato, la diligenza guida l'attuazione del rapporto obbligatorio nella scelta discrezionale dei tempi, dei modi e dei mezzi con i quali eseguire la prestazione. Dall'altro, è il criterio con cui valutare il comportamento concretamente tenuto per il soddisfacimento del credito, ed ha come risvolto negativo la colpa, che concorre a fondare la responsabilità del debitore.

La giurisprudenza ritiene che versi in colpa grave colui che agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano. La prevedibilità dell'evento non è di per sé sola elemento caratterizzante della colpa grave. È grave, pertanto, l'errore inescusabile in ragione della sua grossolanità. La diligenza impone un contegno adeguato al contesto nel quale la prestazione deve essere eseguita, con l'unico limite costituito da quanto è ragionevole attendersi da un avveduto debitore della stessa categoria di quello che si trova a adempiere.

Per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento occorre possedere sia i requisiti soggettivi e oggettivi sia superare positivamente un giudizio di "meritevolezza" e, a seconda dei casi, un giudizio definibile di "diligenza" ed uno di "convenienza economica".

Per "meritevolezza" s'intende l'assenza di "atti in frode". Il sovraindebitato non deve aver posto in essere atti (anche omissivi) che hanno cagionato un danno ai creditori (assenza di dolo).

Per "diligenza" s'intende la mancanza della "colpa" nella causa del sovraindebitamento nonché la corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di fare successivamente fronte al rimborso.

Ebbene, tra le concause dell'indebitamento, deve tenersi conto della responsabilità del creditore ai sensi dell'art. 124 TUB, secondo il quale "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Per tali motivi l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.

In quest'ottica, che mira a valorizzare il comportamento diligente del creditore, si pone anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza. L'articolo 68, al terzo comma, prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita". In capo all'ente finanziatore, dunque, vi è l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento.

L'art. 124 TUB, prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario; quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore, il quale nel



## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente la consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Il legislatore ha previsto, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore, il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. L'intermediario, nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti, deve escludere la concessione del finanziamento.

Di conseguenza, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. L'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore.

Alla luce di tali considerazioni solo nel caso in cui il consumatore abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto non può essere considerato meritevole. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un intermediario e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Nel nuovo Codice della C.I. risulta prevista una mitigazione del requisito della meritevolezza rispetto alla Legge n. 3/2012. Proprio per agevolare la diffusione della procedura di composizione della crisi per sovraindebitamento, "si è deciso di non esigere... requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari... dall'altro, della oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili... senza rischiare... di restringere a tal punto la portata dell'istituto, da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese".

**Di conseguenza, si ritiene che il Sig.ra Broccoli Flora abbia assunto le obbligazioni con la diligenza del buon padre di famiglia senza aver commesso alcun atto in frode dei creditori.**

- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

### CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Liquidazione predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Q  
Bw

Esposizione della situazione del Debitore

### 3. RELAZIONE SULLE QUESTIONI POSTE DAL CITATO ART. 14 TER

Sono state fornite le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte.

#### 3.1 Situazione debitoria

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

#### 3.2 Le Cause della crisi

le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente a:

- **3.2.1 Rilascio di fideiussioni a società terze**, in quanto la Sig.ra **Broccoli Flora**, essendo la sorella di [REDACTED] che insieme gestivano una società denominata “[REDACTED]”, società con sede in [REDACTED], costituita nel 2002 e che ha operato [REDACTED] è stata messa in liquidazione. La Sig.ra **Broccoli Flora** all'interno della Società, oltre a detenere la quota di [REDACTED] stata amministratore e successivamente liquidatore;
- **3.2.2** Come indicato nella relazione consegnata a supporto della pratica, il sovraindebitato ha dichiarato: *“La società si occupava della produzione di scarpe pronto moda, purtroppo con l'avvicinarsi di alcune problematiche legate al settore, scarsa vendita, e soprattutto nella scarsa realizzazione di modelli che potessero essere venduti sul mercato, l'azienda da me rappresentata è caduta in una forte crisi economica finanziaria”. Ad aggravare la situazione è stata la scoperta di una gravissima e rara malattia, infatti come dal certificato medico del 05\_03\_2013 emesso dall'Ospedale CARDARELLI di Napoli. “La sig.ra Broccoli Flora è affetta da “[REDACTED]” a [REDACTED] Pertanto, a fronte di questo [REDACTED] chiaramente tutta la famiglia ne ha risentito, e quindi la crisi del settore, i problemi di salute hanno portato una crisi irreversibile dell'azienda; Chiaramente il mio tenore di vita era parametrato a quello che produceva l'azienda, venendo a mancare la prima fonte di reddito, mi sono ritrovato con i debiti da fideiussione, infatti non ho mai contratto debiti personali; “Allo stato attuale sono disoccupata, in quanto la mia condizione di salute non prevede la possibilità di svolgere nessun tipo di attività; Il 29 aprile 2006 sono stata colta da un gravissimo episodio di*





# Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

## DETTAGLIO DEI DEBITI

### 5- Debiti esistenti

#### VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

n.	Creditore	Tipologia del credito	Debito	Indirizzo Pec
1	OCC - Medi	Predeuzione	6.087,48 €	medi@odcecnapoli.it
2	Avv. D. Fiorillo	Predeuzione	5.166,72 €	dario.fiorillo@pec.it
3	[REDACTED]	villegio	289.765,58 €	[REDACTED]
4	Ad [REDACTED]	villegio	147.800,28 €	[REDACTED]
5	M [REDACTED]	villegio	123.546,11 €	[REDACTED]
Totale			572.366,17 €	

Come si evince dallo schema sopraindicato, i debiti contratti sono solo ed esclusivamente dal rilascio di fideiussioni a supporto della Società di cui si è ampiamente informato in precedenza;

- L'importo indicato per OCC Medi è relativo al compenso che deve essere riconosciuto all'organismo della composizione della crisi;
- L'importo indicato per L'Avv. Fiorillo Dario è relativo al compenso che deve essere riconosciuto al legale;
- L'importo indicato [REDACTED] guarda un debito relativo vantato da [REDACTED] stato ceduto in blocco [REDACTED]. Tale debito è sempre relativo a fideiussione rilasciate a favore del [REDACTED]. Tale importo è imputato per intero in quanto vige il principio della solidarietà con gli altri due fratelli [REDACTED] e [REDACTED];
- L'importo accreditato da [REDACTED], è pari al debito che la parte ha nei confronti dell' [REDACTED]. Tale importo è imputato per intero in quanto vige il principio della solidarietà con gli altri due fratelli ([REDACTED]);
- L'importo indicato per [REDACTED] riguarda un debito relativo vantato dalla [REDACTED].A. Tale debito è sempre relativo a fideiussione rilasciate a favore de [REDACTED] one, in quanto rinviene dal saldo negativo del conto corrente [REDACTED]. Tale importo è imputato per intero in quanto vige il principio della solidarietà con gli altri due fratelli ([REDACTED]);

*Al Bore*

## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.
Debito per rilascio fidejussioni	413.311,69 €	73,66%
Tributi	147.800,28 €	26,34%
<b>TOTALE DEBITO</b>	<b>561.111,97 €</b>	<b>100%</b>

Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria

Tipologia debito	Creditore
Rilascio fideiussione a favore della Società [redacted] n. [redacted] (S.p.A. nca)	[redacted]
Rilascio fideiussione a favore della Società C. [redacted] liquidazione [redacted]	[redacted]
Tributi (rinveniente dall'escussione della garanzia da parte di [redacted])	[redacted]

### Situazione patrimoniale e reddituale del debitore

#### Informazioni economico patrimoniali

##### 6.1- Valore Patrimonio

Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del Debitore. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio del Debitore, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Il debitore è proprietario di un immobile.

Nelle successive tabelle è indicato il Valore del Patrimonio Immobiliare, confermato da una perizia di parte che si allega alla presente redatta in data 11/02/2021 dal [redacted] iscritto all'albo dei [redacted]

#### Patrimonio Immobiliare

## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Sez.	Foglio	particella	Sub.	Indirizzo	Cat.Catastale	Vanl	Piano	R.C
SCA	11	95	7			4	terra	402,84
SCA	11	93	1			2	terra	72,3
SCA	11	93	2			2	terra	72,3

### Valori Patrimoniali Attivo Stimato

Valore stimato del patrimonio immobiliare	Euro 157.000,00
Valore complessivo del patrimonio	Euro 157.000,00

Tabella 3: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare	157.000,00 €
Valore stimato del patrimonio mobiliare	2.800,00 €
Valore complessivo del patrimonio	<b>159.800,00 €</b>
Valore immobile prima casa	157.000,00 €
Valore patrimonio al netto della prima casa	2.800,00 €

Tabella 4: Inventario dei Beni intestati al debitore

Immobili Registrati	Comune e Indirizzo	Identificativi Catastali
Abitazione cat. A/2		Sez.SCA; Foglio:11 Particella:95;Sub:7)
Abitazione cat. A/5		Sez.SCA Foglio:11 Particella:93;Sub:1)
Abitazione cat. A/5		Sez.Sca Foglio:11 Particella:93;Sub:2)

Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali

Da una verifica effettuata tramite il cassetto fiscale si è potuto constatare che L'ultimo Unico presentato risale al 2007 per i redditi del 2006. Invece per quanto concerne la dichiarazione dei redditi modello 730, l'ultima dichiarazione presentata risale al 2014 per i redditi del 2013.

I Redditi inseriti nella sottoelencata tabella riguardano per il 2019 una certificazione unica per un lavoro svolto occasionalmente, stessa cosa riguarda i redditi percepiti nell'anno di imposta 2020.

*Op. P. Mer*



## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Debitore	Reddito Anno 2018	Reddito Anno 2019	Reddito Anno 2020
Debitore: Broccoli Flora C.F. BRCFLR76D45F839N	- €	1.922,42 €	412,25 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>1.922,42 €</b>	<b>412,25 €</b>

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rispetto alla tipologia familiare del Debitore (convivente con Cenni Daniele e i figli Cenni Mattia e Emanuele).

Tabella 6: Dati Reddituali Debitore anno 2020

Dati reddituali debitore	
Attuale reddito netto mensile debitore	34,00
Attuale reddito netto mensile coniuge	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
<b>A) Totale Reddito Mensile</b>	<b>34,00</b>

Tabella 7: Spese medie mensili Debitore anno 2020

Spese debitore	
Tipologia Familiare ISTAT	Coppia con 2 figli
Spesa Media mensile	2.934,55
Spese ulteriori indispensabili	0,00
<b>B) Totale Spese Mensili</b>	<b>2.934,55</b>

Tabella 8: Rapporto Rata Reddito Attuale

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	- 2.900,00
Rata mensile debiti attuali	0,00
Rapporto rata reddito disponibile attuale	0,00%
Rapporto rata reddito attuale	0,00%

## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Come si vede dalla tabella sopra, il rapporto rata reddito si attesta attualmente al 0,00%, mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale, è pari al 0,00%.

Tabella 9: Cronoprogramma liquidazione

### Proposta di Liquidazione e Piano di Riparto

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore e alla capacità reddituale dello stesso, si riporta di seguito una proposta di Piano di Liquidazione, al fine di evidenziare la fattibilità dello stesso.

Per quanto riguarda le Entrate, si riporta un quadro riassuntivo e un dettaglio delle operazioni di vendita e cessione da operare nei quattro anni della procedura in relazione ai beni immobili e mobili del debitore.

	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno
<b>Vendita Immobili</b>	157.000,00	0	0	0
<b>Vendita Mobili</b>	2.800,00	0	0	0
<b>Reddito a disposizione della procedura</b>	0	0	0	0
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>159.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Per quanto concerne i beni immobili, nella tabella seguente sono indicate le somme da realizzare e le ipotetiche date di realizzo, valutate in relazione alla stima dei tempi tecnici per esperire le rispettive procedure di stima, valutazione, pubblicità e vendita.

Per quanto concerne la vendita dei beni mobili, l'inventario è indicato nella tabella in fondo alla pagina.

Come risulta da una visura effettuata all'Acì il sovraindebitato non ha nessun veicolo intestato.

Tabella 10: Liquidazione patrimonio immobiliare

Descrizione	Valore di realizzo	Data Vendita
1-A 2-A 3-A sit (ex 43)	157.000,00	31/12/2021

Il totale delle entrate relative alla procedura di liquidazione sarebbe quindi pari ad € **159.800,00**.

Per quanto riguarda le uscite, relative ai compensi e spese della procedura, si riporta di seguito un dettagliato preventivo delle stesse.

Tabella 11: Spese prededucibili procedura

Descrizione spesa	Importo
Compenso Organismo composizione della Crisi (Medi Odcec Napoli )	6.087,48 €
Compenso Legale Avv.Dario Fiorillo	5.166,72 €
Compenso Liquidatore da nominarsi a cura del Tribunale	4.698,53 €
<b>Totale</b>	<b>15.952,73 €</b>

## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Per quanto concerne il compenso dell'Organismo di composizione della crisi si dettaglia quanto segue:

Il saldo delle spese relative alla procedura di liquidazione (compenso Organismo composizione della Crisi Medi Odcec Napoli) è pari ad Euro 6.087,48, in quanto la parte ha pagato un acconto di Euro 4.200,00, su un importo totale di Euro 10.287,48

Per quanto concerne il compenso legale, consulente del sovraindebitato per la relativa assistenza nell'ambito dell'accordo (Cfr. Lettera d'incarico), è stato stabilito un compenso tra le parti in modo concordato in complessivi Euro 5.166,72.

Per quanto concerne il compenso del liquidatore da nominare a cura del Tribunale si evidenzia nel prospetto seguente:

ATTIVO REALIZZATO				€	159.800,00	
PASSIVO AMMESSO				€	561.111,97	
<b>SULL'ATTIVO REALIZZATO:</b>						
SCAGLIONE		% MIN.	% MAX.	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	
€	16.227,08	fino a 16.227,08	12	14	€	1.947,25 €
€	8.113,54	fino a 24.340,62	10	12	€	811,35 €
€	16.227,06	fino a 40.567,68	8,5	9,5	€	1.379,30 €
€	40.567,70	fino a 81.135,38	7	8	€	2.839,74 €
€	78.664,62	fino a 405.676,89	5,5	6,5	€	4.326,55 €
A) TOTALE SULL'ATTIVO				€	11.304,20	€
						€
<b>SUL PASSIVO AMMESSO:</b>						
fino a € 81.131,38		0,19	0,94	€	154,15	€
OLTRE		0,06	0,46	€	287,99	€
B) TOTALE SUL PASSIVO				€	442,14	€
						€
<b>RIEPILOGO:</b>						
				TOTALE SUB A)	€	11.304,20 €
				TOTALE SUB B)	€	442,14 €
				TOTALE A) + B)	€	11.746,34 €
<i>Riepilogo</i>					Minimo	Massimo
				€	11.746,34	€
						€
<i>Riduzione Applicata</i>					40%	40%
<i>Totale Compenso</i>				€	4.698,53	€
						€

Nella successiva tabella si riporta un'ipotesi di riparto, che tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito, elaborato in base ai privilegi immobiliari o mobiliari vantati.

Per quanto riguarda i crediti prededucibili, dettagliati precedentemente, questi sarebbero soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario. I crediti prededucibili con privilegio immobiliare o mobiliare speciale, quindi relativo ad un particolare immobile o mobile, sarebbero soddisfatti con le somme ricavate dai relativi beni su cui si vantava il privilegio. I crediti prededucibili

*Di Bone*

## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

generali, che quindi insistono su tutta la massa immobiliare e mobiliare a disposizione, sarebbero soddisfatti su tutti i beni in proporzione al rispettivo valore di realizzo.

Tabella 12: Quadro riassuntivo riparto

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
Crediti Prededucibili	15.952,73	15.952,73	100,00%	15.952,73	0
Crediti Privilegiati	289.765,58	143.847,27	49,64%	143.847,27	0
Crediti Privilegiati Immobiliari non	130.879,38	0,00	0,00%	0,00	0
Crediti Privilegiati Immobiliari non	123.546,11	0,00	0,00%	0,00	0,00
Creditori Chirografari	19.637,03	0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>579.780,83</b>	<b>159.800,00</b>	<b>27,56%</b>	<b>159.800,00</b>	<b>0,00</b>

### Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta.

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Liquidazione presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile. Si rappresenta inoltre che la natura soggettiva della responsabilità contrattuale è ricavata dal coordinamento sistematico tra gli artt. 1176, 1218 e 1256 c.c. ed assegna alla diligenza una funzione ambivalente. Da un lato, la diligenza guida l'attuazione del rapporto obbligatorio nella scelta discrezionale dei tempi, dei modi e dei mezzi con i quali eseguire la prestazione. Dall'altro, è il criterio con cui valutare il comportamento concretamente tenuto per il soddisfacimento del credito, ed ha come risvolto negativo la colpa, che concorre a fondare la responsabilità del debitore.

La giurisprudenza ritiene che versi in colpa grave colui che agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano. La prevedibilità dell'evento non è di per sé sola elemento caratterizzante della colpa grave. È grave, pertanto, l'errore inescusabile in ragione della sua grossolanità. La diligenza impone un contegno adeguato al contesto nel quale la prestazione deve essere eseguita, con l'unico limite costituito da quanto è ragionevole attendersi da un avveduto debitore della stessa categoria di quello che si trova a adempiere.



## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento occorre possedere sia i requisiti soggettivi e oggettivi sia superare positivamente un giudizio di "meritevolezza" e, a seconda dei casi, un giudizio definibile di "diligenza" ed uno di "convenienza economica".

Per "meritevolezza" s'intende l'assenza di "atti in frode". Il sovraindebitato non deve aver posto in essere atti (anche omissivi) che hanno cagionato un danno ai creditori (assenza di dolo).

Per "diligenza" s'intende la mancanza della "colpa" nella causa del sovraindebitamento nonché la corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di fare successivamente fronte al rimborso.

Ebbene, tra le concause dell'indebitamento, deve tenersi conto della responsabilità del creditore ai sensi dell'art. 124 TUB, secondo il quale "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Per tali motivi l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.

In quest'ottica, che mira a valorizzare il comportamento diligente del creditore, si pone anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza. L'articolo 68, al terzo comma, prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita". In capo all'ente finanziatore, dunque, vi è l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento.

L'art. 124 TUB, prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario; quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore, il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente la consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Il legislatore ha previsto, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore, il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. L'intermediario, nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti, deve escludere la concessione del finanziamento.

Di conseguenza, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. L'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore.

## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Alla luce di tali considerazioni solo nel caso in cui il consumatore abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto non può essere considerato meritevole. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un intermediario e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Nel nuovo Codice della C.I. risulta prevista una mitigazione del requisito della meritevolezza rispetto alla Legge n. 3/2012. Proprio per agevolare la diffusione della procedura di composizione della crisi per sovraindebitamento, "si è deciso di non esigere... requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari... dall'altro, della oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili... senza rischiare... di restringere a tal punto la portata dell'istituto, da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese".

**Di conseguenza, si ritiene che il Sig. Broccoli Flora abbia assunto le obbligazioni con la diligenza del buon padre di famiglia senza aver commesso alcun atto in frode dei creditori.**

### Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra - indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potersi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

### CONCLUSIONI


Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Liquidazione predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.



Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Il Gestore della Crisi

Dott. La Cava Paolo



Il Proponente

Broccoli Flora



ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO  
IMMOBILIARE

Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
Proprietà	100,00%	157.000,00	N				95;93;93	7;1;2

ALLEGATO B-ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Cognome	PEC
OCC - Medi	<a href="mailto:medi@odcecnapoli.it">medi@odcecnapoli.it</a>
Avv. D. Fiorillo	<a href="mailto:dario.fiorillo@pec.it">dario.fiorillo@pec.it</a>

*D. Fiorillo*

## ALLEGATO C: DETTAGLIO PROGETTO RIPARTO

Debito	Creditori	Debito residuo	Categoria del Credito	Totale Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato in via privilegiata	Liquidato in via chirografaria
Professionisti	Occ; Avvocato; Liquidatore	15.952,73	Privilegiato	15.952,73	100,00%	15.953 €	0
	srl	289.765,58	Privilegiato Immobiliare ipotecario	143.847,27	74,32%	143.847 €	0
Debito verso		130.879,38	Privilegiato Immobiliare	0,00	0,00%	- €	0
Debito		123.546,11	Privilegiato Immobiliare	0,00	0,00%	- €	0
Debito verso		19.637,03	chirografario	0,00	0,00%	- €	0
		563.828 €		159.800 €		159.800 €	

ALLEGATO D-INVENTARIO MOBILI

DESCRIZIONE DEL BENE	Valore A Corpo
1 cappottiera	
1 credenza	
1 divano	
1 armadio	
1 settimano	
	Euro 2.800,00

GB

## Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

### ALLEGATI AL PIANO

1. Atto di citazione Banca Popolare Ancona Per azione Revocatoria ex.art.2901 del 17\_09\_2016;
2. Atto di donazione;
3. Centrale Rischi;
4. Certificazione di carichi pendenti Agenzia delle Entrate
5. Certificato di Stato di Famiglia;
6. Certificato Medico
7. Compenso Studio Legale Fiorillo
8. Comunicazione preventivo O.C.C. Medi di Napoli
9. Contratto con il Gestore O.C.C. Medi di Napoli
10. Documento e codice fiscale;
11. Estratto agenzia della Riscossione;
12. Estratto Matrimonio
13. Nomina Gestore Dott. La Cava Paolo
14. Relazione del sovraindebitato per cause della crisi;
15. Richiesta Prelios "Maior SOV SRL";
16. Ricorso per azione revocatoria;
17. Visura Società Calzaturificio Broccoli Srl in liquidazione;
18. Visura catastale [REDACTED]
19. Visura Catastale [REDACTED]
20. Sentenza del 30\_06\_2020 per annullamento atto di donazione
21. Visura Aci di inesistenza
22. Certificazione Unica anno 2019
23. Certificazione Unica anno 2020\_1
24. Certificazione Unica anno 2020\_2
25. Dichiarazione di Agenzia della riscossione datato 22/10/2021
26. Periza dell'Immobile a firma del Geometra Spina Francesco.
27. Estratto conto corrente alla data del 06\_12\_2021



## ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Gestore della Crisi, esaminato:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;

## ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della Liquidazione del Patrimonio predisposta ex art. 14 ter legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

**Con osservanza**

*Napoli, 3 Dicembre 2021*

dott. PAOLO LA CAVA -  
*Firmato Digitalmente*

